



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

AREA TERRITORIO

ORIGINALE

Registro Generale n. 3

DECRETO DIRIGENZIALE

N. 1 DEL 11-01-2021

Ufficio: RICOSTRUZIONE

Oggetto: Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 100/2020. Edificio sito nel Comune di Cascia, identificato al Catasto Fabbricati foglio 64 particella 536. Richiedente Vagni Maria Rita. Riferimento Pratica Edilizia n. 3404 prot. n. 14574 del 12/11/2020. Istanza MUDE n. 1005400700000220682020 prot. RCR pratica 27077 del 11/11/2020 CUP: C49H20000310008

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di gennaio, il Responsabile dell'Area Territorio MAROTTA ALESSANDRO

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.", convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto che ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto legge i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

Visto l'articolo 2 del decreto legge recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", in particolare il comma 5 ai sensi del quale i Vice commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'articolo 6;

Visto che ai sensi dell'art. 12 del decreto legge il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo;

Visto l'articolo 3 del decreto legge che prevede in ogni Regione l'istituzione, unitamente ai Comuni interessati di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016»;

Dato atto che il comma 3, dell'articolo 3 del decreto legge stabilisce che gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

Viste le Ordinanze del Vice-Commissario per la ricostruzione della Regione Umbria 27 dicembre 2016, n. 2, 31 maggio 2017, n. 4, 10 novembre 2017, n. 5 e 20 marzo 2018, n. 1 con cui è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la Ricostruzione Umbria di seguito denominato (USR UMBRIA) per l'esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal d.l.189/2016, nonché definita la dotazione organica dell'U.S.R. UMBRIA e attribuiti gli incarichi inerenti alla predetta struttura;

Visto il Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 "Introduzione dell'art. 12- bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189", in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 9 maggio 2020, n. 100, *"Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016."*, recante la disciplina per la semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata con la quale sono stati definiti i limiti di importo e le modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi e per gli interventi di ripristino, con miglioramento sismico o adeguamento sismico e ricostruzione, delle abitazioni e attività produttive, danneggiate o distrutte, che presentano danni gravi, di cui alle ordinanze 4 e 8/2016, 13/2017 e 19/2017;

Visto il Decreto del Commissario straordinario del Governo n. 164 del 22 maggio 2020, recante: "Misure di attuazione dell'ordinanza n. 100/2020 in tema di semplificazione delle procedure" con cui è stato approvato l'Allegato Semplificazione relativo all'attuazione delle procedure previste dalla Ordinanza n. 100/2020;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del sopra richiamato decreto:

– l'art. 2 dispone che: *"Agli interventi edilizi della ricostruzione privata si applicano le norme del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto compatibili con quanto disposto dal decreto legge. Ai fini della disciplina dei procedimenti di concessione dei contributi, degli*

interventi edilizi e dei controlli, di cui all'art. 12-bis del decreto legge, non trovano applicazione le disposizioni delle Ordinanze in materia di titoli abilitativi e contributi, e dei relativi procedimenti di rilascio, nelle parti in contrasto o incompatibili con la presente Ordinanza. 3. La piattaforma informatica indica le modalità operative per i procedimenti di cui ai commi precedenti ai fini dell'attuazione degli interventi edilizi disciplinati dalla presente Ordinanza.”;

– l'art. 3 ai sensi del quale: *“Le procedure di semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata disciplinate dalla presente Ordinanza si applicano a tutti gli interventi di riparazione, ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell’IVA, determinato con certificazione dal professionista, sia pari o inferiore a:*

a) Euro 600.000,00, per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;

b) Euro 2.000.000,00, per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di nuova costruzione per le abitazioni o le attività produttive che presentano danni gravi;

c) Euro 7.500.000,00, per gli interventi unitari volontari o obbligatori.”

– l'art.4, comma 1 lett. c) e commi 2) e 3 che in relazione ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art.12-bis del decreto legge, stabilisce che:

a) il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3, del DPR 380 del 2001, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge l'importo del contributo concedibile determinato nei limiti del costo ammissibile, con le modalità previste dalle ordinanze commissariali, provvedendo ad attestare la congruità dell'importo dell'intervento e la coerenza dello stesso con gli elaborati tecnici del progetto presentato, comunque non superiore ai costi parametrici nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto legge e dalle Ordinanze vigenti, fatti salvi i maggiori costi per lavori di miglioria in accollo del richiedente, anche tramite bonus fiscali previsti per legge;

b) la domanda di contributo e la SCIA edilizia, secondo gli schemi ed i modelli indicati nella piattaforma informatica, sono presentate dai soggetti legittimati mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) ed e) del comma 1, per gli adempimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione, per quanto concerne la competenza sul contributo, e degli Uffici comunali, per quanto concerne la competenza sui titoli edilizi;

c) gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli Uffici comunali procedono, in autonomia e parallelamente, all'istruttoria e all'adozione dei provvedimenti di competenza;

– l'art.6, comma 1 ai sensi del quale per gli interventi disciplinati dalla sopra richiamata ordinanza n. 100/2020, la domanda di concessione dei contributi è presentata, dai soggetti legittimati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta o certificazione del titolo abilitativo, ossia del permesso di costruire o della SCIA, ai sensi degli artt. 20, 22 e 23 del DPR 380 del 2001. La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 7

agosto 1990, n. 241, con cui il professionista attesta la conformità dei contenuti della domanda ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali o di atti amministrativi generali. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del permesso di costruire o della SCIA:

- 1) estremi della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1 redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, o *altra certificazione professionale prevista dalle ordinanze commissariali*;
- 2) relazione tecnica asseverata a firma del professionista iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, e la SCIA con i documenti previsti dall'art.5 della presente Ordinanza;
- 3) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione di riparazione danni e rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da una relazione asseverata del professionista che attesta sotto la propria responsabilità la congruità del computo metrico estimativo in relazione al progetto e all'entità del contributo richiesto, comunque non superiore ai costi parametrici nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto legge e dalle Ordinanze vigenti, fatti salvi i maggiori costi per lavori di miglioria, che possono riguardare anche opere strutturali, in accollo del richiedente, anche tramite bonus fiscali previsti per legge;
- 4) d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legge, nei termini previsti dall'art. 10 dell'Ordinanza n. 95 del 2020;
- 5) e) i documenti indicati nella piattaforma informatica della Struttura commissariale;

– l'art. 10 commi 1 e 2 dell'O.C. n. 100/2020, ai sensi dei quali gli Uffici speciali per la ricostruzione, procedono all'attività istruttoria delle domande di contributo, presentate con le modalità informatiche previste ai sensi dell'art. 6 della stessa ordinanza, provvedendo preliminarmente a verificare la legittimazione del richiedente e l'abilitazione del professionista e quindi all'accertamento della completezza delle certificazioni e dei documenti prodotti, sotto propria responsabilità, dal professionista. In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista, ai sensi del predetto articolo 6;

Visto, inoltre, che ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6:

- l'Ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la completezza delle certificazioni asseverate dal professionista e le documentazioni prodotte, adotta la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, che trasmette al Vice Commissario o suo delegato, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda;
- l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede, entro il termine di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, alla convocazione della Conferenza regionale nei casi previsti dall'art. 12-bis del decreto legge. Il termine massimo di conclusione del procedimento è di 90 giorni nei casi di convocazione della Conferenza regionale prevista dall'art. 12 bis del decreto

legge ovvero quando le domande siano state sorteggiate ai fini della verifica preliminare. I termini di cui sopra possono essere sospesi per una sola volta, e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità, anche relativi ai titoli edilizi, non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

– Il Vice commissario o suo delegato, nei successivi 10 giorni, definisce il procedimento emanando il provvedimento di concessione del contributo;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario del Governo 20 marzo 2020, n. 94 "Anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016.";

Vista l'Ordinanza del Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016 del 19 novembre 2019, n. 2 "Ufficio Speciale Ricostruzione: delega funzioni struttura organizzativa.", con la quale nell'ambito della ricostruzione privata di cui all'articolo 5 e seguenti del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, gli atti di natura gestionale attribuiti dal decreto medesimo e dalle ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione privata al Vice Commissario, sono delegati al Dirigente del Servizio Ricostruzione Privata sisma 2016;

Visto che ai sensi dell'art. 4-bis, c.2, dell'O.C. 4/2016, ovvero dell'art. 9, c. 2, dell'O.C. n. 13/2017, ovvero dell'art. 10, c. 2, dell'O.C. n. 19/2017 la domanda di contributo costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica;

Visto il punto 15 della Deliberazione della Giunta Regionale n.596 del 16 luglio 2020, ai sensi del quale con l'efficacia dell'atto medesimo è prevista la cessazione del trasferimento manuale dei dati e della documentazione progettuale delle pratiche sismiche della ricostruzione privata dal sistema informatico MUDE (in uso all'USR-Umbria) al sistema informatico SISMICA (piattaforma per la gestione delle pratiche sismiche regionali) e che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, per la gestione delle pratiche sismiche di interventi privati per la ricostruzione post sisma 2016, si avvale esclusivamente della propria piattaforma MUDE e del proprio personale;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 99 del 30 Aprile 2020 con la quale sono state definite le modalità e criteri per lo svolgimento da parte dei Comuni della istruttoria per le concessioni di contributo e di tutti i conseguenti adempimenti;

Tenuto conto che il Comune di Cascia, con Decreto sindacale n. 19 del 31/12/2019, ha conferito all'arch. Alessandro Marotta l'incarico di Responsabile dell'Area Territorio, con titolarità di posizione organizzativa facente funzione di dirigente e che pertanto può essere delegato per quanto concerne gli atti gestionali connessi all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 5 lett. d) del decreto 189/2016 e la concessione del contributo di cui all'articolo 12, comma 4 dello stesso decreto concernenti gli interventi di cui al comma 1;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 10/08/2020 avente ad oggetto "Approvazione proposta schema di convenzione per la gestione della ricostruzione privata di cui al Titolo II capo I del Decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Regione Umbria ed il Comune di Cascia." con la quale si stabilisce che le fattispecie oggetto di intesa sono quelle relative ad edifici danneggiati con una "soglia di danno non superiore al lieve, corrispondente ad un Livello Operativo pari a L0, per gli esiti AeDES di tipo "B" e "C", nonché per il medesimo Livello Operativo L0 anche per esiti AeDES diversi, qualora l'USR concordi in tal senso";

Considerato che il Comune di Cascia rappresentato dal Sindaco Mario De Carolis ha firmato la Convenzione in data 30/10/2020 trasmessa all'USR con PEC prot. 13929 del 30/10/2020;

Visto il decreto del Vice Commissario n. 51/2020 avente ad oggetto: "Sisma 2016 e successivi - O.C. n.99/2020. Convenzione per la gestione della ricostruzione privata di cui al Titolo II Capo I del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sima 2016 Regione Umbria e i Comuni della Regione Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e successivi. Delega al Comune di Cascia."

Preso atto che :

- La sig.ra Vagni Maria Rita ha presentato domanda di contributo di cui all'art. 6, comma 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 100/2020, per l'esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale dell'edificio sito nel Comune di Cascia, identificato al Catasto Fabbricati foglio 64 particella 536, acquisita dalla piattaforma DOMUS SISMA con prot. RCR (numero pratica) 27077 del 11/11/2020, istanza n. 1005400700000220682020 ed assegnata pratica edilizia n. 3404 prot. n.14574 del 12.11.2020 dal Comune di Cascia.
- che la domanda di cui sopra costituisce segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione al quale il professionista incaricato ha assunto la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del DPR 380 del 2001, nonché asseverato e attestato la conformità dei contenuti della stessa domanda , ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali emanate, in particolare a quanto previsto dalla stessa Ordinanza n. 100/2020 e atti amministrativi allegati.
- della certificazione da parte del professionista dell'ammontare del contributo concedibile nell'Allegato 1 alla RCR pari ad € 76.886,16 (euro settantaseimilaottocentottantasei/16) e della congruità e coerenza dello stesso con il computo metrico estimativo (al netto delle opere non ammissibili) e gli elaborati tecnici del progetto presentato;
- della indicazione da parte del richiedente il contributo che ha individuato quale istituto di credito convenzionato BANCA POPOLARE DI SPOLETO;

Preso altresì atto che a seguito dell'istruttoria formale in relazione alle dichiarazioni e asseverazioni rese dal professionista ai sensi dell'art. 4 dell'O.C. n.100/2020 e del successivo art. 6 dallo stesso tecnico e dal richiedente:

- **la sig.ra Vagni Maria Rita** è soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legge n. 189/2016 alla presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 6, comma 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 100/2020, per l'esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale sull'edificio sito nel Comune di Cascia, identificato al Catasto Fabbricati foglio 64 particella 536.
- il professionista incaricato è iscritto all'elenco dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto legge 189/2016;

- la completezza della descrizione sintetica delle certificazioni e dei documenti prodotti in allegato alla Richiesta di contributo attestata, sotto la propria responsabilità, dal professionista nel quadro Z Allegati della medesima RCR;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 5 del 08/01/2021 “Ordinanza del Commissario straordinario del Governo n.100/2020. Riparazione e rafforzamento locale di immobili con danni lievi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Edificio sito nel Comune di Cascia. identificato al Catasto Fabbricati foglio 64 particella 536. Richiedente Vagni Mari Rita. Riferimento prot. n. 27077 del 11/11/2020. Istanza MUDE n. 1005400700000220682020 – CUP: C49H20000310008”, con la quale il Responsabile dell’Area Territorio, a seguito dell’attività istruttoria dell’Ufficio Ricostruzione privata della domanda di contributo in oggetto, ha formulato la proposta di concessione del contributo;

Ritenuto per quanto sopra rappresentato di accogliere la suddetta proposta di concessione;

Visto l’articolo 5 del decreto legge 189/2016;

Richiamato l’articolo 6 dell’O.C. n.100/2020;

Richiamati altresì gli articoli 30 e 34 del decreto legge 189/2016;

D E C R E T A

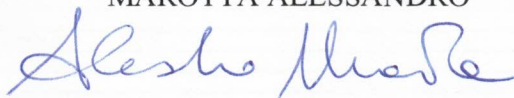
1. Di prendere atto della segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con la quale il professionista incaricato, in relazione alla domanda di contributo presentata dalla sig.ra Vagni Maria Rita ha assunto la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’articolo 29, comma 3 del DPR 380 del 2001, nonché asseverato ed attestato la conformità dei contenuti della stessa domanda, ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali emanate, in particolare a quanto previsto dall’ordinanza n. 100/2020 ed agli atti amministrativi allegati;
2. Di concedere ai sensi dell’articolo 6, comma 4 dell’ordinanza n. 100/2020, alla sig.ra Vagni Mari Rita, il contributo di **€ 76.886,16 (euro settantaseimilaottocentottantasei/16)** pari al 100% della spesa ammissibile certificata dal professionista incaricato ai sensi della suddetta ordinanza, per l’esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale sull’immobile sito nel Comune di Cascia, identificato al Catasto Fabbricati al fg. 64 part. 536;
3. Di stabilire che il contributo di cui al comma 2 è assegnato ai soggetti beneficiari per gli importi rispettivamente indicati, nell’allegato unico, tabella “A”, al presente atto, che ne forma parte integrante, ed erogato ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, previa comunicazione all’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria da parte del sopra identificato beneficiario, del numero del conto corrente vincolato acceso presso l’Istituto di credito dallo stesso prescelto, vincolato al progetto caratterizzato dal CUP che lo identifica e dell’IBAN di detto conto. Tutte le transazioni finanziarie relative all’intervento oggetto della presente concessione contributiva devono riportare il CUP e il CIG per cui vengono effettuate riportando, nei bonifici in addebito, la causale del pagamento scelta tra quelle pubblicate su apposita sezione del sito del DIPE.

4. Di comunicare che il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relativo alla presente autorizzazione, è C49H20000310008;
5. Di comunicare che Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all'O.C. n. 19/2017, articolo 12, comma 2, relativo al presente provvedimento, è in corso di acquisizione da parte della competente struttura del Commissario, pertanto verrà reso noto nelle successive fasi di liquidazione;
6. Di comunicare che il Codice COR relativo all'unità immobiliare a destinazione produttiva relativo al presente provvedimento, è in corso di acquisizione da parte della competente struttura del Commissario, pertanto verrà reso noto nelle successive fasi di liquidazione;
7. Di stabilire che i lavori dovranno essere completati nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia, pena la revoca del contributo concesso.
8. Di sospendere i pagamenti al venire meno del possesso dell'impresa assuntrice dei lavori dei requisiti di legge in materia di antimafia, a far data dal momento in cui il beneficiario dei contributi viene informato di questa circostanza ostativa e fino a quando lo stesso acquisisca una nuova offerta da impresa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia,
9. Di stabilire che sono posti in capo ai soggetti legittimati alla richiesta di contributo gli obblighi previsti dagli articoli 24 e 19 dell'ordinanza n. 13/2017, dell'art. 11 dell'Ordinanza n. 19/2017, nonché dall'art 6, comma 3 del decreto legge n. 189/2016, qualora ne ricorrano le condizioni.
10. Di trasmettere copia del presente atto unitamente all'Allegato Unico al Decreto, all'Istituto di credito prescelto dal richiedente: BANCA POPOLARE DI SPOLETO, al beneficiario del contributo, all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria e al Commissario Straordinario.
11. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente (D.Lgs 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR 1199 del 24/11/1971).

Il presente atto è pubblicato ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013.

atto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO
MAROTTA ALESSANDRO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il suesposto decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal al

IL SEGRETARIO COMUNALE

GINALE

UZIONE

Edificio
glio 64
Edilizia
DE n.
CUP:

o";

strativa e

ardante il
ormazioni

vore delle
legge 15

e Regioni
decreto;